

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 149497, con la quale il Sig. Varvaro Alberto, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 25/01/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Varvaro Alberto ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 19/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 8103 del 23/01/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il DA n. 1524 del 22/03/1994, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/03/1994 al n. 617, con il quale il predetto dipendente è stato nominato in prova a decorrere dal 22/03/1994 nella qualifica di Assistente Tecnico, assumendo effettivo servizio in data 01/04/1994;
- VISTO il DDS n. 2555 del 12/08/2014 con il quale al Sig. Varvaro Alberto sono stati ricongiunti, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, ai fini di quiescenza anni 16 mesi 2 e giorni 4;
- VISTO il DDG n. 7902 del 09/08/2004 con il quale il Sig. Varvaro Alberto, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Varvaro Alberto a decorrere dal 15/02/2017 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall' 01/04/1994 al 15/02/2017	22	10	14
Servizio ricongiunto (DDS n. 2555 del 12/08/2014)	16	2	4
Servizio militare dal 03/04/1984 al 19/03/1985	0	11	17
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. VARVARO ALBERTO, nato a Alcamo il 29/10/1961, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco